

**Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. III**  
**Data: 27 novembre 2006**  
**Numero: n. 13198**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
- Sezione Terza Ter -

composto dai signori magistrati:  
Dott. Francesco Corsaro Presidente  
Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore  
Dott. Stefano Fantini Consigliere  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 33/05, proposto da TIM - TELECOM ITALIA MOBILE - S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Filippo Satta e dall'Avv. Filippo Lattanzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via G. P. da Palestrina n. 47.

contro

l'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata per legge.

il MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.

e nei confronti di

SEAT - PAGINE GIALLE S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., controinteressata, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Filippo Donati ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di Segreteria del Tribunale

IL NUMERO ITALIA S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., interveniente ad opponendum, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Mostardini, Tommaso Salonic, Osvaldo Lombardi, Eutimio Monaco e Claudia Ricciardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Lombardi e Monaco sito in Roma, Via San Sebastianello n. 9

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma .

per l'annullamento

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 3 novembre 2004 n. 15/04/CIR, recante attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, pubblicata sulla G.U.R.I. del 9 dicembre 2004, n. 288;

- della delibera n. 22/05/CIR del 16/6/05, notificata il 30 giugno successivo, con la quale l'Autorità ha ordinato alla ricorrente di adeguarsi alle disposizioni dell'art. 5 della delibera n. 15/04/CIR nella parte in cui esclude che l'informativa di cui all'art. 5, della delibera 15/04/CIR venga comunicata agli utenti mediante SMS piuttosto che con messaggio vocale;

- della delibera n. 12/05/CIR, nella parte in cui ha differito la data di cui all'art. 8 comma 1 della delibera 15/04/CIR, implicitamente confermando la prossima cessazione dei servizi informazione abbonati in decade 4;

- per quanto possa occorrere, dell'art. 5 comma 3 della delibera n. 15/04/CIR, qualora dovesse essere interpretato nel senso di imporre

l'utilizzo del messaggio gratuito vocale per la comunicazione ai propri utenti delle informazioni ivi previste;  
- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 83/05/CIR, contenente misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio informazione elenco abbonati;  
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.  
Visto il ricorso con i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Seat - Pagine Gialle S.p.a.;  
Visto l'atto di intervento ad opponendum della società Il Numero Italia S.r.l.;  
Visti i motivi aggiunti;  
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;  
Visti tutti gli atti di causa;  
Udita alla pubblica udienza del 26 ottobre 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l'Avv. Leone su delega dell'Avv. Lattanzi per la parte ricorrente, l'Avv. dello Stato Venturini per l'Amministrazione resistente, l'Avv. Filippo Donati per Seat Pagine Gialle S.p.A. e l'Avv. Eutimio Monaco per Il Numero Italia S.r.l.  
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### **FATTO** **FATTO**

Il servizio di informazione abbonati consiste nella messa a disposizione a favore della generalità degli utenti telefonici degli elementi informativi essenziali per raggiungere telefonicamente gli abbonati di tutti gli operatori telefonici, sia di rete fissa che di rete mobile, che abbiano prestato il loro consenso ad essere inseriti nell'elenco.

Questo servizio è stato reso storicamente da Telecom Italia mediante il numero 12, dapprima come concessionario esclusivista di tutti i servizi di telecomunicazione, e poi - dopo l'avvio della liberalizzazione del settore - quale organismo incaricato ex lege di fornire le prestazioni di servizio universale (ex art. 3 D.P.R. 318/97), tra le quali era ricompreso anche il servizio in questione.

A seguito dell'entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/03), detto servizio non è stato più ricompreso nell'ambito del servizio universale.

Con delibera n. 1/CIR/99, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha adottato il primo Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, stabilendo che alla decade 4 sarebbe stata assegnata la *Numerazione per servizi interni di rete* (servizi forniti alla sola propria clientela).

Gli operatori del settore potevano quindi attivare - esclusivamente per la propria utenza - una serie di servizi a valore aggiunto, tra i quali quello in questione.

Con la successiva delibera n. 6/00/CIR, l'AGCOM ha adottato un nuovo piano di numerazione confermando la disposizione relativa all'utilizzabilità della decade 4 per i servizi interni di rete.

Nel 2003 la società ricorrente ha deciso di lanciare sul mercato il servizio informativo il 412 Trovatutto, che comprende - tra l'altro - il servizio informazione abbonati.

Anche altri gestori telefonici hanno quindi lanciato analoghi prodotti per i loro utenti utilizzando anch'essi il medesimo numero 412.

Con la delibera n. 9/03/CIR contenente il *Piano di numerazione del settore e disciplina attuativa*, l'AGCOM ha ricondotto il servizio informazione abbonati nella categoria dei *servizi a sovrapprezzo* definendoli come quelli "forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento"; nell'ambito della categoria dei *servizi a sovrapprezzo*, quello di cui trattasi è ricompreso nella subcategoria dei *servizi sociale-informativo*; per detti servizi è prevista l'utilizzazione del codice 12xy, con x = 4-9 y = 0-9 (art. 24 della delibera n. 9/03/CIR contenente il piano di numerazione).

L'art. 28 della delibera rimette alla stessa AGCOM il compito di stabilire il calendario di attuazione ed i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti relativamente al servizio informazione abbonati.

Con la delibera n. 15/04/CIR, impugnata con il ricorso introduttivo, l'AGCOM ha stabilito che "l'offerta di servizi informazione abbonati sulle numerazioni per servizi interni di rete in decade 4 cessa a far data del 1° settembre 2005" avendo ritenuto adeguato consentire un periodo di due mesi di coesistenza del vecchio sistema (servizio svolto in decade 4 da alcuni operatori di accesso) con quello nuovo con codice 12xy.

Avverso detto provvedimento, lesivo dei suoi interessi economici, deduce la ricorrente i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione delle delibere 6/00/CIR e 9/03/CIR; eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà, difetto di presupposto, travisamento del fatto, motivazione insufficiente ed arbitraria; sviamento.

Ritiene la ricorrente che l'AGCOM non si sarebbe limitata a dare attuazione al disposto dell'art. 28 della propria precedente delibera 9/03/CIR, bensì avrebbe stravolto il contenuto della delibera stessa introducendo disposizioni innovative sul P.N. (piano di numerazione).

La disposizione che impone la cessazione del servizio informazione abbonati in decade 4, confliggerebbe con l'art. 10 del Piano e sarebbe stata introdotta senza alcuna istruttoria.

**2) Violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo del D.Lgs. 259/03, della delibera 9/03/CIR; incompetenza, eccesso di potere per illogicità e irrazionalità, difetto di presupposto; motivazione arbitraria e irrazionale; sviamento.**

Contesta la ricorrente le motivazioni rese dall'AGCOM ed in particolare sostiene che:

- il servizio informazione abbonati in decade 4 non potrebbe ingenerare alcuna incertezza per gli utenti essendo accessibile ai soli clienti dell'operatore;

- non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 15 del D.Lgs. 259/03 in quanto il perpetuarsi del servizio non comporterebbe alcuna discriminazione tra gli operatori, poiché il servizio in decade 4 sarebbe diverso tra quello con codice 12xy, sia perché sarebbe caratterizzato da servizi molto più evoluti dell'altro, sia perché sarebbe fornito su numerazioni interne di rete e non su reti pubbliche; non sarebbe quindi giustificata l'enorme perdita economica derivante dal provvedimento;

- e d) la decisione di sopprimere il servizio in decade 4 non troverebbe il suo fondamento nell'art. 20 della delibera 9/03/CIR che vieterebbe l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni diverse da quelle indicate, in quanto si riferirebbe alle sole numerazioni pubbliche accessibili da qualsiasi rete di comunicazione; l'art. 10 del PN consentirebbe ai gestori di fornire ai propri clienti tutti i servizi che ritengano opportuni anche a sovrapprezzo (quale quello in questione), ed inoltre, attraverso le numerazioni interne di rete sarebbe consentito l'accesso alle numerazioni pubbliche, e quindi attraverso un numero in decade 4 potrebbe accedersi a servizi a pagamento forniti su altre numerazioni (del. 9/03/CIR art. 10 comma 7). Pertanto i due servizi potrebbero coesistere.

**- La decisione presa dall'AGCOM violerebbe l'art. 13 comma 8 del D.Lgs. 259/03 in quanto non sarebbe stata preceduta da un'analisi sull'impatto della regolamentazione. L'AGCOM si sarebbe limitata a richiamare il principio di parità di trattamento tra gli operatori di cui all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 259/03. Peraltro l'Autorità avrebbe invaso il campo di competenza del Ministero.**

3) Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, arbitrarietà.

Sostiene la ricorrente che l'AGCOM, per rispettare la parità di trattamento, avrebbe dovuto imporre la cessazione dei servizi analoghi a quello del 412 su numerazioni diverse dal codice 12xy, e quindi anche i servizi su numerazioni 892UUU.

4) Eccesso di potere per irrazionalità, arbitrarietà manifesta, illogicità.

L'imposizione agli operatori di fornire informazioni neutrali sulla disattivazione del numero 412 senza poter fornire indicazioni sul nuovo numero 12xy utilizzato per il servizio informazione abbonati, lederebbe gli interessi economici delle aziende senza adeguate giustificazioni, non essendo dimostrato che così si perseguirebbe una maggiore concorrenza nel settore.

5) Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente ed irrazionale.

L'AGCOM non avrebbe tenuto in alcun conto le perdite economiche derivanti dal provvedimento, né avrebbe considerato i danni arrecati agli utenti, non essendo consentito di fornire le necessarie informazioni sul nuovo servizio reso dal gestore.

Insiste quindi la ricorrente per l'accoglimento del ricorso.

Con i primi motivi aggiunti notificati il 29/7/05 e depositati il 3/8/05, la ricorrente ha impugnato la delibera 22/05/CIR del 16/6/05 con la quale l'Autorità le ha ordinato di adeguarsi alle disposizioni dell'art. 5 della delibera n. 15/04/CIR impugnata con il ricorso principale entro cinque giorni, minacciando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 98 comma 11 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Ha impugnato altresì la delibera 12/05/CIR nella parte in cui ha differito la data di cessazione dei servizi informazione abbonati in decade 4 deducendo le seguenti censure:

6) Violazione dell'art. 5 della delibera 15/04/CIR e dell'art. 98 del D.Lgs. 259/03; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà; violazione del principio di tassatività in materia di sanzioni amministrative, come espresso dall'art. 1 della L. 689/81 e per illegittimità derivata per illegittimità della delibera 15/04/CIR.

Nella delibera 15/04/CIR non era previsto in alcun modo che il messaggio informativo dovesse essere vocale; pertanto l'ordine di adeguarsi alle disposizioni della delibera stessa presupponeva che essa stessa avesse ben delineato in modo tassativo il comportamento da tenere.

La delibera 22/05/CIR, essendo stata adottata per garantire il rispetto della precedente delibera 15/04/CIR, non avrebbe potuto integrare il contenuto del precedente provvedimento introducendo ulteriori vincoli senza lo svolgimento di un'adeguata istruttoria.

La pretesa di imporre il messaggio vocale sarebbe del tutto sproporzionata per gli operatori di telefonia mobile.

7) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.

La previsione innovativa contenuta nella delibera 22/05/CIR sarebbe comunque irragionevole perché gli utenti di TIM ben conoscono la funzionalità degli SMS.

8) Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e difetto di motivazione.

Nessuno degli altri operatori avrebbe svolto rilievi sull'utilizzazione del SMS anziché del messaggio vocale, e quindi la decisione dell'AGCOM sarebbe del tutto illogica ed ingiustificata.

Con motivi aggiunti notificati il 28/12/05 e depositati il 29/12/05, la ricorrente ha impugnato la delibera 83/05/CIR avverso la quale ha dedotto i seguenti ulteriori motivi di impugnazione:

9) Errore sui presupposti. Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa.

La delibera sarebbe viziata per contraddittorietà poiché l'Autorità avrebbe ribadito la cessazione del servizio in decade 4 ed imposto agli operatori di fornire un messaggio gratuito neutrale circa le nuove numerazioni 12xy assegnate alle singole imprese, nonostante si sia resa conto della necessità di rivisitazione dell'intera materia, come dimostrato dai comunicati stampa del 5 ottobre 2005 e del 22 novembre 2005.

Insiste quindi la ricorrente per l'accoglimento del ricorso.

L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

La Società Seat-Pagine Gialle si è costituita anch'essa in giudizio ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, chiedendone anche il rigetto per infondatezza.

La società Il Numero Italia S.r.l. è intervenuta ad opponendum ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

In prossimità dell'udienza di discussione le parti hanno presentato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.

All'udienza pubblica del 26 ottobre 2006, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## **DIRITTO**

### **DIRITTO**

Con la direttiva comunitaria 96/19/CE, che ha modificato la direttiva 90/388/CEE, il Legislatore comunitario ha imposto l'abolizione dei diritti esclusivi "alla predisposizione e alla prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici, ivi compresa la pubblicazione degli elenchi e i servizi di ricerca negli elenchi"; tale obbligo è stato ribadito dall'art. 6 della direttiva 2002/77/CE, concernente la concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Lo stesso Legislatore comunitario ha imposto agli Stati membri di rendere disponibili numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazione e di prevedere regole e procedure di assegnazione oggettive, non discriminatorie, trasparenti, eque e tempestive (art. 12, comma 3 della direttiva 97/388/CE ed ora art. 10 della direttiva 2002/21/CE).

Elemento centrale per la regolamentazione del settore è il piano di numerazione, in base al quale vengono assegnati i numeri relativi ai diversi servizi di comunicazione.

La disciplina comunitaria è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche".

L'art. 15 del codice delle comunicazioni elettroniche disciplina la numerazione; il comma 2 dell'art. 15 assegna all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di definire il piano di numerazione e le procedure di assegnazione delle numerazioni "nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico".

Con delibera dell'Autorità Garante n. 1/CIR/99 è stato adottato il vecchio piano di numerazione che non prevedeva un apposito numero per il servizio informazione abbonati, limitandosi a prevedere la categoria dei numeri relativi ai servizi non geografici a tariffazione specifica alla quale erano assegnati i numeri 892-899; con la successiva delibera 6/00/CIR, contenente il successivo piano di numerazione, nessuna modifica è stata disposta con riferimento alla specifica numerazione per il servizio informazione abbonati, ed è stata ribadita la nozione - già contenuta nella precedente delibera 1/99/CIR - della c.d. "numerazione per servizi interni di rete", indicandosi con essa "la numerazione dedicata ai servizi esclusivamente significativi all'interno della rete di un operatore e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi, salvo diversa disciplina stabilita dall'Autorità".

Solo con la delibera 9/03/CIR, contenente il nuovo Piano di Numerazione, è stata introdotta per la prima volta la specifica previsione di una numerazione ad hoc per il servizio di informazione abbonati.

In detta delibera i servizi informazioni sono stati collocati nella categoria dei "Servizi a sovrapprezzo" e nella sottocategoria dei "Servizi sociali-informativi"; l'art. 1 lett. m) n. 4) con riferimento alla "numerazione per servizi di informazione abbonati", chiarisce che ".....Tali servizi, che riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile, possono essere offerti anche con caratteristiche evolute".

L'art. 20 "Servizi a sovrapprezzo" individua le numerazioni utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo tra i quali, alla lett. d), sono ricompresi i servizi informazione abbonati. Il comma 2 dell'art. 20 stabilisce poi che "non è ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni differenti da quelle sopra riportate".

L'art. 24 "Numerazione per servizi di informazione abbonati" assegna il codice 12xy per detto servizio, laddove  $x = 4-9$  e  $y = 0-9$ .

L'art. 28 del piano di numerazione, rimanda l'adozione del calendario di attuazione dei diritti d'uso per servizi di informazione abbonati di cui all'art. 24, ad un successivo provvedimento dell'AGCOM.

Con provvedimento 14/04/CIR, l'Autorità, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 28 del P.N., ha dato attuazione alla previsione dell'art. 24 del Piano di Numerazione provvedendo a disciplinare il servizio informazione abbonati, stabilendo - per quanto di interesse - che le numerazioni in questione sarebbero state aperte al pubblico a decorrere del 1° luglio 2005 (art. 4 comma 1), e che a decorrere dal 1° settembre 2005 gli operatori telefonici avrebbero dovuto cessare l'offerta di servizi informazione abbonati sulle numerazioni interne di rete in decade 4 (art. 8 comma 1), prevedendo nel contempo che gli operatori di accesso che avevano attivato un servizio informazione abbonati in decade 4, avrebbero dovuto provvedere, nei due mesi antecedenti il 1° luglio 2005 e nei quattro mesi successivi la medesima data, a fornire agli utenti un messaggio informativo gratuito sulla data di cessazione del servizio e sulla possibilità di accedere ai servizi sulle numerazioni 12xy, senza nel contempo poter fornire indicazioni specifiche sulle numerazioni assegnate alle singole imprese (art. 5 comma 3).

Ritiene la ricorrente che l'Autorità, adottando la delibera 15/04/CIR, non si sarebbe limitata a dare attuazione alle disposizioni contenute nel piano di numerazione (del 9/03/CIR, artt. 24 e 28), bensì avrebbe introdotto disposizioni innovative, quale quella relativa alla cessazione del servizio informazione abbonati in decade 4.

La difesa erariale e quella di Seat Pagine Gialle hanno invece sostenuto che la cessazione del servizio in decade 4 era già contenuta nel piano di numerazione e che, pertanto, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non sarebbe stato impugnato tempestivamente l'atto presupposto, e cioè la delibera 9/03/CIR contenente il piano di numerazione, del quale la delibera impugnata (del. 15/04/CIR) sarebbe atto meramente consequenziale.

La difesa della ricorrente ha però sostenuto che la cessazione del servizio non avrebbe potuto evincersi dal piano di numerazione, ostandovi sia la diversa natura del servizio informazione abbonati previsto nel piano di numerazione con il codice 12xy - comprendente i soli servizi c.d. "base" e non quelli evoluti accessibili mediante il codice in decade 4 -, sia la previsione dell'art. 10 comma 7 dello stesso piano di numerazione, secondo cui "nel caso di offerta di servizi su numerazioni pubbliche, gli operatori possono fornire l'accesso semplificato ai medesimi servizi attraverso le numerazioni interne di rete".

Pertanto, secondo la ricostruzione della ricorrente, il delibera 15/04/CIR avrebbe introdotto per la prima volta il divieto di erogazione del servizio informazione abbonati in decade 4 senza svolgere alcuna istruttoria (ed in particolare senza svolgere l'analisi dell'impatto della regolamentazione), per ragioni insussistenti, sottoposte a critica, senza tener conto dei danni arrecati alle imprese che avevano fatto affidamento sulla utilizzabilità nel tempo del servizio, e senza prendere gli stessi provvedimenti nei confronti degli altri operatori che prestano lo stesso servizio con numerazione 892UUU.

Ritiene il Collegio di poter prescindere dalla disamina dell'eccezione di inammissibilità attesa l'infondatezza nel merito del ricorso.

Occorre preventivamente chiarire che non può trovare accoglimento la tesi della ricorrente e diretta a sostenere che il servizio informazione abbonati con numerazione 12xy previsto dal piano di numerazione sarebbe diverso, e qualitativamente più elementare, di quello evoluto già erogato con numerazione in decade 4.

Da alcuna norma del piano può evincersi quanto sostenuto dalla ricorrente, ed anzi dall'art. 1 lett. m) n. 4) può desumersi proprio il contrario, giacché la norma dichiara espressamente che "Tali servizi ....., possono essere offerti anche con caratteristiche evolute".

Il riferimento alle "caratteristiche evolute" non può ridursi - in mancanza di altri elementi da cui desumerlo - alle sole caratteristiche tecniche, ma può ben riguardare anche le tipologie dei servizi resi. Pertanto, se non sussistono due tipologie di servizi informazione abbonati - l'una cosiddetta "di base" e l'altra "evoluta" - ma secondo l'Autorità esiste una sola numerazione per detto servizio erogabile in qualunque modo, evoluto o meno, ne consegue l'infondatezza del primo motivo di impugnazione, in quanto la delibera 15/04/CIR deve ritenersi attuativa del piano di numerazione.

Occorre infatti ricordare che l'art. 20 della delibera 9/03/CIR espressamente stabilisce che non è ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo per servizi informazione abbonati su numerazioni differenti da quelli con numerazione 12xy previsti dal successivo art. 24.

La previsione dell'art. 20 - il cui tenore è assolutamente chiaro - confligge altresì con la ricostruzione effettuata dalla ricorrente, e volta a dimostrare che la continuazione del servizio in decade 4 sarebbe desumibile dalla previsione dell'art. 10 commi 2 e 7 del piano di numerazione, in base ai quali l'operatore potrebbe rendere ai propri clienti tutti i servizi che ritiene opportuno, con i soli limiti nel rispetto della normativa sul blocco selettivo di chiamata e sui servizi a sovrapprezzo, e potrebbe fornire l'accesso semplificato ai servizi su numerazioni pubbliche attraverso le numerazioni interne di rete.

Seguendo l'interpretazione della ricorrente, la finalità perseguita dall'art. 20 - unificazione nell'ambito di una sola numerazione del servizio informazione abbonati - sarebbe frustrata, potendo gli operatori di accesso, attraverso un *escamotage*, continuare a svolgere il servizio in questione nonostante l'espresso divieto contemplato nell'art. 20 del P.N., derivante dalla necessità di garantire la parità di trattamento tra gli operatori.

È quindi evidente - non potendo ammettersi l'esistenza di una così grave contraddizione all'interno dello stesso provvedimento - che la norma debba essere interpretata in modo diverso rispetto a quello propugnato dalla ricorrente, ed in particolare, che nell'ampio spettro dei servizi che l'operatore di accesso può erogare ai suoi utenti, ivi compresi quelli previsti dal comma 7, non possa ricomprendersi quello dell'informazione abbonati ostandovi la chiara previsione recata dall'art. 20.

Del resto la stessa norma fa espressa riserva del rispetto delle vigenti normative: ne consegue la piena condivisibilità della tesi erariale secondo cui la previsione del comma 7 dell'art. 10 si riferisce ad altra tipologia di servizi, per la quale non sussiste lo stesso divieto recato dall'art. 20, e cioè quelli attestati su numerazioni geografiche e non geografiche, purché non a valore aggiunto (come nel caso dei taxi). Peraltro, come ha correttamente rilevato la stessa Autorità, la tesi della ricorrente non è condivisibile anche per un ulteriore aspetto: non ricorrerebbe, infatti, neppure quella finalità di semplificazione che starebbe alla base della previsione di cui all'art. 10 comma 7, visto che la numerazione pubblica su cui tale servizio è offerto si compone di sole 4 cifre.

Alla stregua delle suesposte considerazioni deve essere quindi respinto il primo motivo.

Altrettanto infondato è il secondo motivo.

**Il provvedimento che dispone la cessazione del servizio informazione abbonati si pone nell'ottica della liberalizzazione del servizio, e risponde alla finalità di perseguire i principi comunitari e nazionali di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, dato che l'utilizzazione delle numerazioni in decade 4 avvantaggia gli operatori di accesso e produce inammissibili distorsioni della concorrenza a danno degli operatori non telefonici.**

Correttamente l'Autorità richiama l'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 259/03, atteso che l'utilizzazione di una numerazione più breve, peraltro nel caso di specie (412) più facilmente memorizzabile non soltanto per la lunghezza ma anche per l'assonanza con il tradizionale numero 12 della Telecom (e della precedente SIP), determina evidenti distorsioni nella concorrenza, rendendo difficile ai nuovi operatori non di accesso l'entrata nel mercato ormai liberalizzato, senza considerare che la natura propria del servizio informazione abbonati (e ciò vale soprattutto nel caso dei servizi "evoluti") - presupponendo l'interoperabilità tra gli operatori telefonici - non appare compatibile con la numerazione prevista per i servizi interni di rete, così come definita in tutti i piani di numerazione adottati dall'AGCOM (1/CIR/99; 6/00/CIR; 9/03/CIR).

Anche le altre ragioni addotte dall'Autorità sono condivisibili, poiché l'utilizzazione del medesimo numero (412) da diversi operatori telefonici (TIM, VODAFONE, ecc.) comporta disorientamento sui costi del servizio da parte degli utenti, che potrebbero non rendersi conto che componendo lo stesso numero pagano tariffe diverse a seconda dell'operatore del quale si servono.

**Neppure può accogliersi la tesi della ricorrente e diretta a sostenere che la soppressione del servizio informazione abbonati in decade 4 avrebbe dovuto essere preceduto dall'analisi di impatto regolamentare, giacché ai sensi della normativa vigente (art. 13 commi 8 e 9 del D.Lgs. 259/03 letti in combinato disposto con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000), l'A.I.R. deve essere svolta solo quando viene adottata una misura regolamentare che rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione.**

**Nel caso di specie, invece, il blocco delle attività di commercializzazione dei servizi informazione abbonati in decade 4 costituisce misura applicativa del piano di numerazione, contenuto nella delibera 9/03/CIR precedente all'adozione del codice delle comunicazioni elettroniche, e risponde alla finalità di dare attuazione - nello specifico settore - ai principi di cui all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 259/03.!!!**

**Quanto alla mancata soppressione del servizio informazione abbonati con numerazioni 892UUU, è sufficiente rilevare che non essendovi nel piano di numerazione alcuna previsione in proposito, l'Autorità non avrebbe potuto disporla con il provvedimento 15/04/CIR attuativo del piano di numerazione; ed infatti, essendosi posta il problema della compatibilità di servizi quali quelli resi con le numerazioni 892 analoghi a quelli resi con il codice 12xy, l'AGCOM ha iniziato un apposito procedimento istruttorio diretto alla "Revisione del Piano di numerazione di cui alla delibera 9/03/CIR e s.m.i.", che è attualmente ancora in corso.**

Deve poi rilevarsi che l'Autorità, dovendo dare applicazione di principi di imparzialità e pro-concorrenziali di cui all'art. 15 comma 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, non avrebbe potuto attribuire particolare rilevanza agli investimenti sopportati dagli operatori telefonici per il lancio sul mercato del servizio informazione abbonati in decade 4, in quanto qualunque misura diretta ad incidere su un mercato carente di concorrenzialità - e quindi da liberalizzare - inevitabilmente arreca danni alle rendite di posizione.

Resta da esaminare la questione relativa alla tipologia dei messaggi informativi, ed in particolare alla previsione dei soli messaggi neutrali.

Occorre preventivamente dare atto che la stessa ricorrente nella memoria depositata il 20 ottobre 2006 ha dichiarato di non aver più interesse a coltivare l'impugnazione della delibera 22/05/CIR, che si riferisce - in modo particolare - alla tipologia dei messaggi informativi.

Deve essere quindi esaminata la questione con riferimento alla sola delibera 15/04/CIR e con riferimento al successivo provvedimento 83/05/CIR.

Ritiene il Collegio che l'imposizione di messaggi neutrali non sia né illogica né irrazionale, in quanto se fosse stato consentito ai gestori telefonici di indirizzare i loro clienti verso le loro nuove numerazioni attivate con codice 12xy, sarebbero state frustrate le finalità pro-concorrenziali perseguite dall'Autorità. Quanto alla pretesa illogicità delle misure in considerazione dei successivi sviluppi della vicenda (rivisitazione dell'intera materia alla luce dei risultati non esaltanti della liberalizzazione del servizio, in termini soprattutto di tariffe), ritiene il Collegio che non vi sia allo stato alcuna prova di quanto affermato dalla ricorrente, atteso che l'Autorità ha adottato una serie di provvedimenti diretti a contrastare l'eccessivo incremento delle tariffe - dovute spesso a politiche anticoncorrenziali da parte degli operatori telefonici mobili - e ad introdurre misure di proroga dei termini per la fornitura dei messaggi informativi neutrali - dovute anch'esse a condotte anticoncorrenziali tenute dagli operatori di accesso -, ma ciò non implica affatto che la scelta di liberalizzare il servizio, facendo applicazione dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione recati dall'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 259/03, sia oggetto di rimediazione o debba essere rivalutata dalla stessa Autorità. Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter -  
respinge

il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2006.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 NOV. 2006.